



Ministero dell'Interno
Prefettura di Caserta

Comune di Arienzo prot. in arrivo nr.0006053 del 23-07-2019



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede di Napoli

Comune di

SUA di Caserta
Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Tel.: 0623/448301
pec: oapp.caserta@pec.mit.gov.it
email: personale.noce@mit.gov.it

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE
UNICA APPALTANTE -CENTRALE DI COMMITTENZA- AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTT.37 - 38- 39 DEL D.lgs. 18.04.2016, N.50 e s.m.i.

Rep.Prov. OO.PP. n.....del

TRA

La Prefettura - UTG di Caserta nella persona del Prefetto pro - tempore dott.;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella persona del Provveditore pro-
tempore dott.ing.....;
Il Comune di C.F....., nella persona del Sindaco *pro-tempore*
dott..... (o del legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente), di seguito
denominato Ente;

P R E M E S S O C H E

- l'art.13 della Legge 13.08.2010 n.136 ha previsto la definizione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle modalità atte a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il D.P.C.M. del 30.06.11 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla S.U.A., le attività di servizi svolte dalla S.U.A., gli elementi essenziali dei soggetti che aderiscono alla S.U.A., nonché le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti;
- nell'anno 2012, è stata istituita la S.U.A., quale strumento in grado di conseguire livelli sempre più elevati di legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici, promossa dalla Prefettura di Caserta congiuntamente al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, organo statale istituzionalmente preposto alla realizzazione di opere pubbliche, con il compito di curare, per conto dell'ente aderente alla S.U.A., tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizi, di acquisto di beni e forniture;
- al fine di meglio perseguire gli obiettivi di cui sopra, è stato, altresì, necessario assicurare un costante e sistematico flusso informativo tra S.U.A., enti aderenti e Prefettura, e garantire la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, prevedendo l'impegno a rendere interoperabili e interfruibili i sistemi informatici utilizzati nella gestione e nel monitoraggio degli appalti;

A T T E S O C H E

- il D.Lgvo n.50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture" dispone, all'art.37, comma 2, che le

stazioni appaltanti, per effettuare acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000 e per i lavori di importo superiore ad € 150.000, devono essere in possesso della necessaria qualificazione, ai sensi dell'art. 38 del medesimo decreto legislativo;

- il medesimo art. 37, ai commi successivi, prevede che le Stazioni Appaltanti non in possesso della qualificazione di cui al sopra richiamato art. 38, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, ricorrendo a una Centrale di Committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate ai sensi del predetto art. 38.

- l'art. 38, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 dispone che i Provveditorati alle OO.PP. sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

- alla luce dell'innovata normativa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della L.13/08/2010 n.136 e degli artt.37 e 38 del D.Lgvo n.50/16, si intende confermata la S.U.A. come istituita presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede di Caserta, con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti di concessioni, di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva, con carattere di vera e propria centrale di committenza per il soggetto aderente alla medesima, mediante sottoscrizione della presente Convenzione;

RILEVATO CHE

-in considerazione delle introdotte modifiche normative, si rende necessario aggiornare il testo della Convenzione finora adottata, ai fini delle nuove sottoscrizioni;

- il Sindaco del Comune di (o il legale rappresentante dell'Ente.....) ha chiesto di aderire alla presente Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede di Caserta;

VISTI

- 1. la Legge 13 agosto 2010, n.136, art.13;
- 2. il D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- 3. il D.Lgvo n.50 del 18.04.2016 e relative linee guida ANAC, D.P.C.M., D.M., direttive e circolari esplicative e di indirizzo che saranno anche successivamente emanate nella materia di interesse;
- La Delibera n.con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Il presente atto regola, come previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 30.06.2011, i rapporti tra la S.U.A.- Centrale di committenza-, costituita ai sensi degli artt. 37,38 e 39 del D.lgs.n.50/2016 e dall'art.13 della Legge n. 136/2010 presso il Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede di Caserta e l'Ente aderente.

ART.2

(Ambito di operatività della Stazione Unica Appaltante)

1. L'ambito di operatività della Stazione Unica Appaltante- Centrale di Committenza, ai sensi dell'art.37, comma 1 del D.Lgs n.50/16, è relativa ai lavori pubblici di importo pari o superiore ad €.150.000,00 ed a forniture e servizi di importo pari o superiore ad €.40.000,00 al netto d'IVA.
2. Previa diretta intesa tra S.U.A. e l'ente associato sarà possibile ampliare l'ambito di attività per lavori, servizi e forniture.

ART.3

(Funzioni, attività e servizi della Stazione Unica Appaltante)

1. Le funzioni ed i servizi della presente convenzione consistono:
 - a. Nella gestione dei rapporti con l'ente associato, previa trasmissione da parte di esso dei piani annuali e triennali dei lavori pubblici;
 - b. Nella gestione della intera procedura di gara ed in particolare:

verifica dello schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del progetto; redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara; protocollazione di tutti gli atti di gara; nomina e presidenza della commissione di gara; valutazione delle offerte presentate, ivi comprese le attività di supporto all'Ente, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento designato dall'Ente medesimo, nella valutazione di eventuali offerte anomale, fatte salve eventuali diverse indicazioni impartite al riguardo da decreti ministeriali e/o direttive e/o altra disposizione normativa e/o Linee guida dell'ANAC, emanate ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; verifica ed inserimento nel bando di gara dei valori ponderali stabiliti dall'Ente partecipante e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa; formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva e accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; aggiudicazione definitiva dell'appalto; esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara.

E'facoltà della S.U.A. di procedere con modalità di affidamento diverse da quelle indicate nella determina a contrarre ove fosse richiesto da particolari circostanze, previa intesa con la Prefettura ed informando l'Ente interessato; in particolare, è facoltà della S.U.A., ove si riscontri una scarsa partecipazione alle procedure di gara, attivare forme di pubblicità maggiormente estese rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente per lo specifico appalto, con oneri economici a carico dell'ente convenzionato, quali pubblicazioni su più quotidiani, in alternativa procedere mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 15 operatori economici, qualora sussista un tale numero di operatori in possesso dei requisiti richiesti.
2. La S.U.A. assume, per conto dell'ente associato, la qualità di "centrale di committenza".
3. La S.U.A. si impegna, entro 15 gg dalla ricezione degli atti di cui al successivo art.4, comma 1, lett. a), b), c) e d), qualora non bisognevoli di integrazioni e/o modifiche, ad attivare la procedura di gara.

4. Completata la procedura di aggiudicazione, la S.U.A. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, unitamente al decreto di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
5. La S.U.A. su richiesta, comunica alla Prefettura gli elementi informativi relativi alle procedure di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, ai fini del successivo art.7 e secondo le modalità telematiche di cui al successivo art.17.
6. La S.U.A. su richiesta provvede a trasmettere al sito informatico dell'Ente interessato i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.
7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente.

ART.4

(Attività e obblighi di competenza degli enti partecipanti)

1. Restano di competenza del singolo ente associato:
 - a. La nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art.31 D.Lgs.50/2016;
 - b. Le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - c. La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d. L'adozione della determina a contrarre;
 - e. La valutazione di eventuali offerte anomale, dichiarate tali ad esito della procedura di gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante, valutazione da effettuarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi anche, ove richiesto dall'Ente, del supporto della commissione di gara e fatte ovviamente salve diverse indicazioni impartite al riguardo da Decreti Ministeriali e/o Direttive e/o altra disposizione normativa e/o Linee Guida dell'ANAC, emanate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016;
 - f. La stipula del contratto di appalto;
 - g. L'affidamento della direzione dei lavori e/o della direzione dell'esecuzione;
 - h. Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori/sevizi/forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - i. La collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere e/o la verifica di conformità dei servizi/forniture;
 - j. Tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio e procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
 - k. Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici delle informazioni previste dagli artt. 31 e 216 del D.Lgs n.50/2016;
2. L'Ente associato comunica alla S.U.A. e alla Prefettura, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per i quali prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato onde consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività.
3. L'ente associato comunica alla S.U.A. per le finalità di cui all'art.3, punti 5 e 6, tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto, quali la redazione e l'approvazione di perizie di variante, i ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, la formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti. I

medesimi dati devono essere altresì comunicati secondo le modalità telematiche di cui al successivo art.17.

4. L'ente associato fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della S.U.A., così come definiti all'art.3.
5. L'ente associato, relativamente a progetti finanziati dalla Regione Campania e/o con fondi di finanziamento europeo, si impegna a trasmettere alla S.U.A. gli atti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a),b),c) e d) entro un termine che tenga conto del tempo occorrente alla S.U.A. per espletare la relativa procedura di gara, da sommare al tempo necessario per l'esecuzione delle opere, la collaudazione e la rendicontazione.
6. L'ente associato, titolare e proprietario dell'intervento appaltato, resta unico soggetto deputato e obbligato al pagamento degli eventuali oneri derivanti da giudizi intentati dagli operatori economici.

ART.5

(Responsabile unico del procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento nominato dall'ente associato ex art.31 D.lgs.50/2016, che svolge anche le funzioni di competenza relative alla procedura di affidamento della gara nell'ambito dei compiti di cui al precitato art.31, attiva con un proprio provvedimento la predetta procedura per l'intervento di rispettiva competenza.
2. Di norma, l'ente associato individua il R.U.P. nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori o per la fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza.
3. L'atto con il quale si chiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

ART.6

(Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante)

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e le procedure dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000, con oneri a proprio carico, l'ente associato può affidare alla S.U.A. - Centrale di committenza- ulteriori attività definite di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 3,c.1, lettera m) e art. 39 del D.Lgs n.50/2016.
2. Le attività di committenza ausiliarie sono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - b. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (fino all'entrata in vigore dei previsti decreti si applicano gli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010); detto progetto sarà trasmesso all'ente ai fini del preventivo assenso;
 - c. Redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/16 (fino all'entrata in vigore dei previsti decreti si applicano gli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010); a tal fine, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimento ex D.Lgs.n.81 del 9.4.2008, nonché ad eventuali affidamenti ad operatori economici esterni per integrazioni specialistiche;

- d. Convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 616/1977, del D.P.R. 383/1994 e del D.Lgs.50/2016;
- e. Redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali degli stessi, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 (fino all'entrata in vigore dei previsti decreti si applicano gli artt. 33 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010), da trasmettere all'ente per l'adozione del provvedimento di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle procedure di gara;
- f. Istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, la direzione, il controllo tecnico-contabile dell'intervento e l'affidamento degli incarichi ex D.lgs.n.81 del 9.04.08 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- g. L'Ente associato può delegare alla Stazione Unica Appaltante l'attività di verifica tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
- h. L'Ente associato potrà avvalersi del supporto della Stazione Unica Appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti in corso d'opera con oneri a proprio carico.

ART.7

(Attività della Prefettura)

1. La Prefettura, ferme restando le competenze già previste dalla legge e dal protocollo di legalità sugli appalti, nello spirito di realizzare il duplice obiettivo di favorire lo snellimento delle procedure e rendere più penetrante l'attività di prevenzione antimafia, si impegna a:
 - Monitorare, in collaborazione con la S.U.A., le procedure di gara anche avvalendosi del Gruppo interforze per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata;
 - Formulare proposte e osservazioni per rendere più efficace il perseguimento delle finalità della presente convenzione. La Prefettura potrà chiedere alla S.U.A. di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni possono essere utilizzate dal Prefetto ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

ART.8

(Bando di Gara)

1. Il bando di gara deve contenere una clausola che obbliga tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto ad accettare, a pena di esclusione, di essere sottoposte ad eventuali verifiche antimafia.
2. Nel partecipare alla gara gli operatori economici devono dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
3. Gli operatori economici devono, altresì, dichiarare che non si sono accordati e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara.

ART.9

(Clausole d'obbligo)

1. Negli atti contrattuali deve essere fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice - per il successivo inoltrare alla Prefettura ai fini delle

- necessarie verifiche - i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e di materiale di cava a prestito per movimenti di terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs.50/2016), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.
2. Gli atti contrattuali devono contenere clausole di risoluzione espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il soggetto aggiudicatario. I contratti devono impegnare l'appaltatore, il fornitore o il contraente in genere a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra deve integrare una fattispecie d'inadempimento contrattuale, consentendo al committente pubblico di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto.
 3. Gli atti contrattuali devono, inoltre, espressamente prevedere:
 - a. L'obbligo del soggetto aggiudicatario di dare immediata comunicazione al committente pubblico, alla S.U.A. e alla Prefettura delle violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b. L'obbligo per l'appaltatore di documentare il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998;
 - c. Una clausola risolutiva espressa per i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione per il reclutamento della stessa.
 4. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART.10

(Requisiti contrattuali generali)

1. La S.U.A. effettua le verifiche sul possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti generali per partecipare alle gare e sottoscrivere i contratti pubblici, previsti all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e da altre disposizioni vigenti.
2. Alla verifica sono sottoposti gli operatori economici risultati aggiudicatari o affidatari di contratti pubblici; l'esito della verifica è trasmesso all'ente associato, unitamente ad eventuali osservazioni della S.U.A., per gli atti di competenza.

ART.11

(Informazioni Antimafia)

1. Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a €150.000,00 nonché di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad €40.000,00 (al netto di IVA) sono sottoposti alle informazioni antimafia previste dall'art.90 del D.Lgs.159/2011, ai sensi di quanto previsto dal vigente "Protocollo di legalità in materia di appalti".

2. A tal fine dopo l'aggiudicazione provvisoria, la S.U.A. attiva, per il tramite del sistema BDNA, le richieste di comunicazione e/o informazione antimafia relative alla società o all'impresa chiamata a realizzare l'intervento, la prestazione del servizio o fornitura.
3. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del succitato art.90 emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la S.U.A. ne darà comunicazione alla Prefettura e proporrà la revoca dell'aggiudicazione definitiva, se non ancora formalizzato il rapporto, ovvero l'applicazione della clausola di risoluzione del vincolo contrattuale.
4. All'informazione interdittiva consegue il divieto di partecipazione del soggetto controindicato ad altre procedure concorsuali finché permane l'informativa stessa.

ART.12

(Controllo sull'esecuzione della prestazione)

1. L'ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. e alla Prefettura, attraverso il R.U.P., eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché le circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati. La Prefettura attiva, se del caso, il Gruppo Interforze per le opportune verifiche su quanto segnalato.

ART.13

(Acquisizione atti)

1. Il sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto, sarà modificato ove in contrasto con il programma di scambio di dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC.

CAPO II

RAPPORTI FRA I SOGGETTI FIRMATARI

ART. 14

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La S.U.A. è operativa presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania e il Molise, sede di Caserta, via Cesare Battisti n.16, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. La S.U.A. agirà mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno.
3. Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede di Caserta, assicura la dotazione delle risorse umane alla S.U.A. e regola, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

ART.15

(Decorrenza e durata della Convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'ente associato alla Prefettura di Caserta ed alla S.U.A.- Centrale di Committenza- e previa accettazione della stessa.

2. Il recesso del singolo ente associato è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire alla S.U.A. e alla Prefettura di Caserta entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione del procedimento.
3. La SUA conserva il diritto al recesso dalla presente Convenzione per tutte le evenienze derivanti da sopravvenute esigenze organizzative o fatti impeditivi della regolarità dal rapporto convenzionale.

ART. 16

(Rapporti economici)

1. La regolamentazione dei rapporti economici derivanti dal presente atto e relativi al pagamento delle spese di funzionamento della S.U.A. formerà oggetto di apposito, separato disciplinare, da sottoscrivere da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata e dell'Ente aderente. Alla stipula di tale disciplinare è subordinata l'efficacia della presente Convenzione.

ART. 17

(Strumenti di comunicazione tra le parti e sistemi informativi)

1. Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti firmatari per un'analisi delle attività svolte dalla stazione unica appaltante.
2. Al fine di garantire la condivisione delle informazioni delle banche dati in possesso dei soggetti sottoscrittori del presente atto, la S.U.A. e l'ente aderente si impegnano a rendere interoperabili e interfuibili i sistemi informatici utilizzati nella gestione e nel monitoraggio degli appalti anche attraverso l'adeguamento delle tecnologie già in uso;

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

(Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, allegato b), art.16 e al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

ART. 19

(Contenzioso relativo alle procedure di appalto)

1. Sull'Ente beneficiario- Stazione Appaltante- grava l'onere di costituirsi nei giudizi che dovessero insorgere in relazione alle procedure di affidamento.
2. La S.U.A., avvalendosi della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'ente beneficiario - Stazione Appaltante- e il Provveditorato è manlevato dalle eventuali soccombenze giudiziarie anche in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 della presente Convenzione.
4. In conformità a quanto disposto dalla nota n.4016 del 25/03/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale- Direzione Generale per l' Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Divisione 1°,

l'ente aderente si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alle procedure di appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci in qualità di Stazione appaltante ed ente titolare e proprietario dell'opera, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

5. L'Ente si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.

ART.20

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente all'aggiurisdizione del giudice competente.

ART.21

(Clausola di adesione)

1. Il presente atto è aperto all'adesione, in ambito provinciale di enti diversi dall'attuale ente sottoscrittore, come specificati dall'art.2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.06.2011.
2. L'adesione si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà debitamente espressa nelle forme dovute per ciascuna tipologia di ente, in tal senso indirizzata alla Prefettura di Caserta ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, dagli stessi formalmente accettata, e previa formale sottoscrizione dell'ente interessato.

ART.22

(Disposizioni finali)

Ogni sopraggiunta disposizione di legge, di regolamento, parere dell'Avvocatura, direttiva e/o linea guida riferita alle norme richiamate in premessa ovvero attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dall'ente stessa.

IL PROVVEDITORE

IL PREFETTO

L'ENTE